

A.S.D. Willy Nilly – ASSEMBLEA ANNUALE
CIRCOLARE n. 29

Il Consiglio Direttivo, nella persona del suo Presidente e per mano del suo Segretario, convoca

l'ASSEMBLEA ANNUALE dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica Willy Nilly**

stagione **2007/2008**

in sessione ordinaria

il giorno **9 OTTOBRE 2007**

in *prima convocazione* alle ore 20.30, ed in *seconda* alle ore 21.30

presso la **Birreria OLD MONK** – c.so Unione Sovietica 161/I, TORINO.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

- 1) definizione del **Ruolo generale degli associati**;
- 2) approvazione del **bilancio consuntivo** della stagione **2006/2007**;
- 3) sottoposizione delle **candidature** dei nuovi associandi e ratifica dell'Assemblea;
- 4) elezione del **Consiglio Direttivo**: prima del **Presidente** e poi dei **Consiglieri**. A tal proposito si segnala come il Consiglio uscente abbia deliberato di ricandidarsi alle prossime elezioni, confermando la fiducia nel Presidente ed in tutti i Consiglieri attuali; ciò non esclude affatto che altri membri dell'Associazione, che a norma di Statuto ne abbiano i requisiti e siano comunque pienamente consapevoli delle responsabilità e dei doveri connessi alla funzione, possano candidarsi a loro volta sia alla carica di Presidente che a quella di Consigliere;
- 5) enucleazione delle **cariche dirigenziali** all'interno del Consiglio ed eventuale conferimento di **deleghe di funzioni e di poteri amministrativi**;
- 6) presentazione all'Assemblea del nuovo **Regolamento esecutivo del Consiglio Direttivo**, allegato alla presente sub *Nota n.2*;
- 7) indicazione delle *quote sociali* da parte del Consiglio e successiva approvazione del **bilancio preventivo** della stagione **2007/2008**;
- 8) **questioni amministrative generali e tecnico-sportive** legate al campionato di Eccellenza B;
- 9) varie ed eventuali.

Trattandosi della riunione annuale che fissa le linee ed i contenuti associativi e sportivi dell'intera stagione è opportuna la presenza di tutti gli associati, così come individuati nella *Nota n.1* allegata alla presente, nonché dei nuovi associandi.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti legali.

Torino, 24 settembre 2007.

Per il Presidente il **Segretario Armando Dogliotti**.

NOTA n.1 - RUOLO GENERALE degli ASSOCIATI al 24.09.07

Associati Atleti: **24**

Andrea Bosio; Carlo Brancale; Nicola Brancale; Alessandro Brescia; Riccardo Bruno; Domenico Bubba; Carmine Calabrese; Dario Calabrese; Fabrizio Contadini; Simone Corniola; Andrea Corsi; Matteo Di Lieto; Armando Dogliotti; Paolo Fantini; Massimo Foltran; Riccardo Frigero; Andrea Gasparin; Mirko Lucchiari; Marco Mazza; Giancarlo Rasetti; Mariano Robucci; Paolo Sarti; Emanuel Trombini; Andrea Veri.

Associati Non Atleti: **4**

Maria Giovanna Greco; Maria Rosaria Iacovangelo; Giuly Picciolo; Angelica Salvadori.

Totale associati: **28**

Consiglio Direttivo

Presidente	Emanuel Trombini
Vice Presidente e Tesoriere	Massimo Foltran
Vice Presidente	Andrea Bosio
Segretario	Armando Dogliotti
Consiglieri	Fabrizio Contadini Paolo Sarti

NOTA n.2

REGOLAMENTO ESECUTIVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Approvato dal Consiglio con Decisione 19.09.07

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. (*Scopo e precettività del Regolamento*). Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio Direttivo per disciplinare il proprio funzionamento e la propria attività

Esso entrerà in vigore e diverrà vincolante per i Consiglieri il giorno successivo alla sua approvazione da parte dei medesimi; per la generalità degli associati diverrà vincolante solo dopo che l'Assemblea abbia espresso il proprio parere obbligatorio.

Art. 2. (*Procedura per l'adozione e la modifica*). Il Regolamento viene adottato dal Consiglio con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 2/3 (due terzi) dei membri in carica, e con la stessa maggioranza potrà essere successivamente modificato. In ogni caso nessuna modifica sarà vincolante per la generalità degli associati prima del parere obbligatorio dell'Assemblea.

Capo II

STRUTTURA, FORMAZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

Art. 3. (*Composizione del Consiglio*). Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea. Poiché il Presidente è membro a pieno titolo del Consiglio (cfr. Statuto, artt. 16, lett. a, e 17) non potrà essere eletto un numero di Consiglieri inferiore a 2 (due) e superiore ad 8 (otto).

Almeno i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo devono avere un'anzianità associativa di almeno un anno, ed almeno la metà più uno devono essere associati Atleti.

Art. 4. (*Elezione dei Consiglieri*). I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Annuale dell'Associazione, ovvero da un'Assemblea ulteriore nel caso di decadenza infrannuale del Consiglio a norma dell'art. 16, lett. d) dello Statuto.

Quando contemporanee, l'elezione del Consiglio Direttivo deve sempre essere preceduta da quella del Presidente.

L'elezione del Consiglio può avvenire in tre modi:

- a) per *acclamazione*: metodo eccezionale, utilizzato qualora si presenti in candidatura un solo gruppo dirigente compatto e predefinito;
- b) mediante *votazione palese a chiamata nominativa*: sistema ordinario;
- c) mediante *votazione a scrutinio segreto*: metodo straordinario, a cui si ricorre unicamente qualora ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'Assemblea.

Qualora non si candidi alla dirigenza un solo gruppo compatto, in via preliminare il Segretario dell'Assemblea deve provvedere a raccogliere le candidature dei singoli associati, formando apposito elenco, da pubblicare immediatamente dopo nei locali ove si sta svolgendo la riunione. Nel caso che l'Assemblea deliberi di adottare lo scrutinio segreto il Segretario deve predisporre apposite schede, in numero pari ai votanti presenti, sulle quali siano indicati i nominativi di tutti i candidati. Gli associati esprimeranno il proprio voto apponendo una croce sui candidati prescelti.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto ed un massimo di 3 (tre) preferenze. Non sono ammesse deleghe.

Risultano eletti coloro che hanno riportato più voti fra quanti abbiano ricevuto un numero di voti pari ad almeno 1/3 (un terzo) dei votanti, e comunque mai più di otto; nel caso che nessuno abbia riportato un numero di voti pari ad 1/3 (un terzo) dei votanti, risultano eletti i primi due; se vi sono più di due candidati a pari voti si procede al ballottaggio tra gli stessi; in questo caso gli associati possono esprimere al massimo due preferenze: risultano eletti i due che hanno ricevuto il maggior numero di voti; gli scrutini proseguono finché non vengono individuati due vincitori. Allo stesso modo si procede nel caso che siano più di otto i candidati ad aver ricevuto più di 1/3 (un terzo) dei voti ed all'ottavo posto si trovino due o più di essi.

Art. 5. (*Durata della carica. Prorogatio*). Il Consiglio Direttivo rimane in carica un anno associativo o frazione di esso, con pieni poteri dalla sua elezione fino alla convocazione

dell'Assemblea Annuale seguente che eleggerà il Consiglio successivo. Poiché l'Assemblea Annuale deve essere tenuta entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'anno associativo (cfr. Statuto, art. 15, lett. a) e deve essere convocata con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo (cfr. Statuto, art. 15, lett. b), nessun Consiglio potrà restare in carica più di 14 (quattordici) mesi e 15 (quindici) giorni.

Tra il giorno in cui viene convocata l'Assemblea e quello in cui essa si riunisce il Consiglio in scadenza dispone di poteri limitati all'ordinaria amministrazione, salvo casi straordinari di necessità ed urgenza; in tali casi l'operato del Consiglio in scadenza deve essere ratificato, a pena di nullità degli atti, dal nuovo Consiglio.

Nell'eventualità che l'Assemblea non riesca a pervenire all'elezione del nuovo Consiglio entro tre mesi dalla chiusura dell'anno sociale (attualmente fissata al 31 luglio: cfr. Statuto, art. 9; quindi entro la fine di novembre) il Consiglio scaduto rimane in carica, in regime di *prorogatio*, con poteri limitati strettamente all'ordinaria amministrazione, in ogni caso per un periodo mai superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi (ovvero, attualmente, fino alla fine di maggio dell'anno seguente). A tale scadenza, qualora non sia riuscita a pervenire all'elezione di un nuovo Consiglio, l'Assemblea, verificata l'impossibilità di amministrare l'Associazione, dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori per lo scioglimento della stessa.

Capo III POTERI DEL CONSIGLIO

Art. 6. (Poteri del Consiglio). Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al consiglio competono, in particolare:

a) la redazione annuale della Proposta di bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e di bilancio preventivo relativo all'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Annuale; il bilancio consuntivo viene sostituito da un rendiconto economico e finanziario qualora il Consiglio lo reputi opportuno o lo imponga la legge; la mancata presentazione dei bilanci all'Assemblea Annuale rende personalmente e solidalmente responsabili i membri del Consiglio inadempiente di tutte le obbligazioni assunte dall'Associazione nel corso del loro mandato e ne provoca l'ineleggibilità per un anno a tutte le cariche amministrative;

b) la fissazione della data dell'Assemblea Annuale (tra il 1° settembre ed il 30 novembre: cfr. Statuto, artt. 9, 15, lett. a, e 23), nonché la convocazione della medesima tutte le volte che lo stesso lo riterrà opportuno; la mancata convocazione dell'Assemblea Annuale nel termine massimo (attualmente fissato al 15 novembre: cfr. Reg., art. 5, comma 1°) provoca l'immediata decadenza, e di diritto, del Consiglio inadempiente;

c) le Decisioni di ammissione di nuovi soci, che devono essere ratificate dall'Assemblea in occasione della prima riunione successiva alla Decisione consiliare, quindi al massimo dall'Assemblea Annuale successiva; il Consiglio adotta tali Decisioni sotto condizione risolutiva del rapporto associativo nel caso di mancata ratifica da parte dell'Assemblea; l'avveramento della condizione non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite;

d) le Decisioni di esclusione dei soci, che devono essere ratificate dall'Assemblea, a pena di nullità, in occasione della prima riunione successiva alla Decisione consiliare, quindi al massimo dall'Assemblea Annuale successiva; contro la Decisione del Consiglio, provvisoriamente esecutiva, l'associato escluso può sempre presentare immediato ricorso all'Assemblea;

e) la presentazione della Proposta di Piano programmatico relativo alle attività sportive e non sportive da svolgere nel nuovo anno sociale, da sottoporre al parere obbligatorio dell'Assemblea Annuale; affinché questa possa esprimere un parere consapevole il Piano deve essere pubblicato al massimo in contemporanea all'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa; la mancata presentazione del Piano programmatico all'Assemblea Annuale fa sì che l'elezione del nuovo Consiglio sia possibile solo sotto condizione risolutiva del mandato nel caso di mancato adempimento del relativo onere nel termine massimo di due mesi dall'elezione: decorso inutilmente tale termine il Consiglio inadempiente decade immediatamente e di diritto;

f) la fissazione delle quote sociali, diversamente configurate, normalmente, in ragione delle diverse qualifiche: Atleti, Allenatori, Dirigenti, Non Atleti, ed eventuali altre;

g) le Decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione; nessuna impegnativa di spesa di natura straordinaria può essere presa, a pena di radicale nullità, al di fuori di riunioni consiliari debitamente convocate nelle forme ordinarie;

h) le Decisioni relative alle attività istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; le decisioni inerenti attività commerciali accessorie devono essere sempre considerate di natura straordinaria;

i) la redazione e l'approvazione di Regolamenti amministrativi, da sottoporre al parere obbligatorio dell'Assemblea; essi vengono adottati dal Consiglio con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 2/3 (due terzi) dei membri in carica, e con la stessa maggioranza possono essere successivamente modificati ed abrogati; sono vincolanti per i membri del Consiglio non appena entrano in vigore, e per la generalità degli associati solo dopo che l'Assemblea abbia espresso il proprio parere, necessario per ogni modifica;

l) la redazione delle Proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; la decisione di modificare lo Statuto, quando non imposta dalla legge, è di natura straordinaria;

m) le Decisioni di nomina e di revoca delle cariche amministrative e tecniche delle squadre sportive dell'Associazione; contro di esse è ammesso ricorso all'Assemblea;

n) l'emanazione di Direttive tecniche vincolanti per gli Organi direttivi delle squadre ed i relativi Atleti; contro di esse è ammesso ricorso all'Assemblea;

o) l'irrogazione di Sanzioni disciplinari ai membri delle squadre dell'Associazione in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle Direttive consiliari; contro di esse è ammesso ricorso all'Assemblea;

p) l'adozione di Decisioni di censura e di sfiducia nei casi e nei modi previsti dal presente Regolamento;

q) la conservazione, presso un apposito Archivio, di tutti i verbali assembleari e consiliari, di tutti gli atti adottati dal Consiglio e di tutti gli atti pubblicati;

r) la tenuta ed il costante aggiornamento del Ruolo generale degli associati, in cui devono essere censiti tutti i membri dell'Associazione;

s) ogni funzione che lo Statuto e le leggi non riservino ad altri organi.

Capo IV

ATTI DEL CONSIGLIO ED ATTI DEI CONSIGLIERI

Art. 7. (Atti del Consiglio). Il Consiglio Direttivo collettivamente assume Decisioni, elabora Proposte ed emana Direttive secondo le procedure, nelle forme e con i limiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 8. (Decisioni). Le Decisioni sono espressione del potere amministrativo, normativo e disciplinare del Consiglio; rappresentano la forma ordinaria che assumono gli atti dell'esecutivo.

I. Decisioni amministrative.

Le Decisioni di natura amministrativa sono quelle con cui il Consiglio dirige l'Associazione; quando vengono prese in conformità alle procedure statutarie e regolamentari sono vincolanti sia per i membri del Consiglio che per tutti gli associati.

Le Decisioni di esclusione per espulsione disciplinare o morosità infrannuale possono essere prese solo dopo aver formalmente convocato l'associato interessato ad una Riunione ordinaria del Consiglio ed averlo ascoltato, se intervenuto, e devono essere adottate con provvedimento scritto, motivato e comunicato all'interessato, o pubblicato, se questi è irreperibile, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla loro adozione, a pena di nullità.

Le Decisioni di revoca delle cariche amministrative e tecniche delle squadre sportive dell'Associazione devono essere adottate con le medesime formalità, ma a pena di sola annullabilità.

Nessuna esclusione dall'Associazione può essere decisa, a pena di nullità, trascorsi 6 (sei) mesi dal comportamento illecito o dall'avvenuta morosità, o dal momento successivo in cui il Consiglio ne sia venuto a conoscenza; nel caso di infrazioni ripetute o plurime il *dies a quo* decorre dal compimento dell'ultima.

Le Decisioni sono impugnabili con ricorso all'Assemblea:

a) per vizi di legittimità in ogni caso;

b) per vizi di merito, al contrario, solo in tre ipotesi tassativamente individuate:

I) Decisioni di esclusione per espulsione disciplinare o morosità infrannuale;

II) Decisioni di nomina delle cariche amministrative e tecniche delle squadre sportive dell'Associazione;

III) Decisioni di revoca delle cariche amministrative e tecniche delle squadre sportive dell'Associazione.

Legittimati all'impugnazione delle Decisioni amministrative sono tutti gli Associati.

La sanzione ordinaria, al di fuori delle ipotesi in cui lo Statuto o un Regolamento commini espressamente la nullità, è l'annullabilità; in questo caso il termine per l'esercizio dell'azione è di 6 (sei) mesi dalla pubblicazione o comunicazione dell'atto o dall'eventuale conoscenza successiva dello stesso.

In tutti i casi in cui lo Statuto o un Regolamento commini la nullità per un vizio di un atto del Consiglio l'azione per farla valere davanti all'Assemblea è imprescrittibile.

II. Decisioni normative.

Le Decisioni di natura normativa sono quelle con cui vengono adottati, modificati o abrogati i *Regolamenti amministrativi*: vengono assunte dal Consiglio con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 2/3 (due terzi) dei membri in carica; devono essere sottoposte al parere obbligatorio dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile; affinché questa possa esprimere un parere consapevole la Decisione con il Regolamento o le modifiche apportate allo stesso, o di abrogazione, deve essere pubblicata al massimo in contemporanea all'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

Le Decisioni normative entrano in vigore, salvo disposizione contraria, dal giorno successivo alla loro approvazione: sono immediatamente vincolanti per i membri del Consiglio, ma per la generalità degli associati solo dopo che l'Assemblea abbia espresso il proprio parere.

Il potere normativo del Consiglio è esclusivo ed autonomo: l'Assemblea non può mai assumere alcuna iniziativa in merito, redigendo progetti di Regolamenti e ponendoli in votazione, né può modificare o abrogare direttamente i Regolamenti adottati dal Consiglio; può unicamente palesare in occasione del parere obbligatorio le proprie censure e preferenze.

Le Decisioni normative sono impugnabili con ricorso all'Assemblea per soli motivi di legittimità nei seguenti casi:

a) per vizi relativi alla procedura di adozione in seno al Consiglio; la sanzione è l'annullabilità ed il termine per l'esercizio dell'azione è di 6 (sei) mesi dalla pubblicazione dell'atto;

b) per la mancata sottoposizione al parere obbligatorio dell'Assemblea nei tempi previsti; la sanzione è l'annullabilità ed il termine per l'esercizio dell'azione è di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data della prima riunione assembleare successiva all'adozione della Decisione; la pubblicazione del Regolamento contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad esprimere il proprio parere sullo stesso sana il vizio procedurale e rende il ricorso improcedibile purché la riunione assembleare venga effettivamente tenuta ed il parere espresso;

c) per contrasto con norme statutarie; la sanzione è la radicale nullità delle norme regolamentari incompatibili.

Legittimati all'impugnazione delle Decisioni normative sono tutti gli Associati.

III. Decisioni disciplinari.

Le Decisioni di natura disciplinare sono quelle con cui vengono adottate *Sanzioni disciplinari*, irrogate con provvedimento scritto e motivato ai membri delle squadre dell'Associazione in caso di grave e/o ripetuta violazione delle Direttive consiliari; devono essere precedute da una Diffida scritta, comunicata all'interessato o pubblicata, che conceda congruo termine per adeguarsi ai precetti della Direttiva ed indichi espressamente la sanzione che verrà presa in caso di inottemperanza; se l'interessato, entro il predetto termine, ne fa richiesta scritta deve essere sentito dal Consiglio; una volta prese devono essere comunicate all'interessato o pubblicate nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla loro adozione. In mancanza della Diffida, di un termine congruo per adeguarsi, della previsione della sanzione, dell'audizione se richiesta, e della comunicazione o pubblicazione nel termine massimo previsto, i provvedimenti sanzionatori sono annullabili.

Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata, a pena di annullabilità, trascorsi 6 (sei) mesi dalla violazione o dal momento successivo in cui il Consiglio ne sia venuto a conoscenza; nel caso di infrazioni ripetute o plurime il *dies a quo* decorre dal compimento dell'ultima.

Contro le Decisioni disciplinari è ammesso ricorso all'Assemblea per soli motivi di legittimità nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'atto o dall'eventuale conoscenza successiva dello stesso; l'accoglimento del ricorso annulla la sanzione. Legittimati all'impugnazione sono solo gli Associati colpiti direttamente dal provvedimento.

Le sanzioni possono avere natura pecuniaria o personale; nel primo caso consistono in una multa che non può essere mai inferiore ad un euro e superiore a 25 (venticinque); nel secondo nell'esclusione dalle attività sportive dalla squadra da un minimo di una settimana ad un massimo di 3 (tre) mesi. Le sanzioni pecuniarie sono da considerarsi le meno gravi, ma il Consiglio è libero di determinare il contenuto del provvedimento disciplinare per adeguarlo alle circostanze del caso concreto. I due tipi di sanzioni sono normalmente alternative ma cumulabili in casi di particolare gravità.

Art. 9. (Proposte). Le Proposte sono espressione di un potere amministrativo limitato del Consiglio. Si tratta di quei particolari atti preparatori che non godono di autonoma forza normativa ma, interessando ambiti in cui l'Assemblea gode di prerogative sovrane riconosciute dallo Statuto, in quanto inerenti ad aspetti fondamentali della vita associativa, necessitano dell'intervento integrativo da parte dell'Assemblea stessa; essendo atti complessi che acquisiscono efficacia normativa solo attraverso il necessario concorso dei due Organi sociali, il mancato intervento o la mancata approvazione dell'Assemblea rende le Proposte del tutto inefficaci.

Sono tipiche; si tratta delle tre seguenti:

- a) Proposta di bilancio consuntivo e preventivo, che richiede l'approvazione dell'Assemblea Annuale;
- b) Proposta di modifica dello Statuto, che necessita dell'approvazione dell'Assemblea Straordinaria;
- c) Proposta del Piano programmatico annuale, che richiede il parere obbligatorio dell'Assemblea Annuale.

Art. 10. (Direttive). Le Direttive sono espressione del potere tecnico-gestionale del Consiglio: sono lo strumento con cui esso dirige l'attività delle squadre sportive dell'Associazione; sono direttamente vincolanti sia per gli Organi direttivi che per gli Atleti delle stesse: la mancata ottemperanza alle medesime nel termine indicato, purché congruo, è giusta causa per l'adozione di una Decisione di revoca della carica nei confronti dei membri degli Organi direttivi interessati e può essere fonte di sanzioni disciplinari sia per i Dirigenti che per gli Atleti.

Le Direttive sono annullabili con ricorso all'Assemblea in ogni caso per vizi di legittimità e solo dietro istanza di almeno 1/3 (un terzo) dei membri della squadra per vizi di merito. Il termine per l'esercizio dell'azione è di 3 (tre) mesi dalla pubblicazione o comunicazione dell'atto o dall'eventuale conoscenza successiva dello stesso. Legittimati all'impugnazione sono solo gli Associati interessati direttamente dal provvedimento.

Art. 11. (Dovere di ritiro e potere di convalida degli atti illegittimi). Il Consiglio ha il dovere di procedere, unilateralmente e d'ufficio, alla caducazione dei propri atti illegittimi attraverso una Decisione amministrativa motivata; il Consiglio ha il potere di ritirare i provvedimenti annullabili entro i termini di impugnazione e gli atti nulli senza termine; il ritiro ha sempre efficacia retroattiva.

Il Consiglio può convalidare tutti gli atti annullabili che non siano stati ancora annullati attraverso una Decisione amministrativa motivata, purché il vizio possa essere effettivamente eliminato; la convalida ha effetto retroattivo; è superflua decorsi i termini di impugnazione dell'atto.

Art. 12. (Potere di revoca degli atti inopportuni). Il Consiglio Direttivo può ritirare tutte le proprie Decisioni di natura amministrativa e disciplinare e le proprie Direttive fino a quando non abbiano avuto integrale esecuzione, e tutte le Proposte finché non siano sottoposte al voto dell'Assemblea.

La revoca presuppone un interesse concreto ed attuale all'eliminazione dell'atto diventato inopportuno in quanto non più rispondente alle esigenze dell'Associazione; avviene attraverso una Decisione amministrativa motivata; ha efficacia *ex nunc*: gli effetti già prodottisi in precedenza sopravvivono.

Art. 13. (Atti dei Consiglieri). I singoli membri del Consiglio, o gruppi di essi, possono adottare, sotto la propria individuale responsabilità, atti destinati ad avere un'efficacia puramente interna al Consiglio.

La natura di tali atti è duplice: politica, nella misura in cui essi concorrono a determinare le linee guida dell'attività del Consiglio in particolare e dell'amministrazione dell'Associazione in generale; amministrativa, nella misura in cui essi vengono adottati unicamente per consentire il funzionamento del Consiglio.

Sono esempi di atti interni di natura politica le Mozioni di censura e di sfiducia ex art. 28; di atti interni di natura amministrativa le Richieste di riunioni ex art. 14.

Esprimendo la volontà non del Consiglio ma solo di uno o più dei suoi membri, ed essendo in quanto tali destinati a svolgere i loro effetti unicamente all'interno del Consiglio stesso, nessuno di questi atti può mai essere impugnato davanti all'Assemblea; essi sono unicamente fonte di responsabilità politica di fronte al Consiglio.

Capo V ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 14. (Riunioni del Consiglio). Il Consiglio Direttivo si riunisce di diritto almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi, quindi non meno di 3 (tre) volte ogni mandato, ovvero ogni qual volta almeno la metà più uno dei membri dello stesso od il Presidente lo ritengano opportuno.

La convocazione, a pena di annullabilità di tutti gli atti adottati, deve avvenire attraverso due fasi, entrambe necessarie: a) pubblicazione della Richiesta di Riunione da parte di uno dei Consiglieri sottoscritta da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio, ovvero del Decreto presidenziale di convocazione, contenente un sommario Ordine del giorno; b) comunicazione individuale di estratto della Richiesta o del Decreto attraverso messaggio sms o informatico a tutti i membri del Consiglio. Il membro del Consiglio depositario degli strumenti di trasmissione dell'Associazione, se richiesto, deve metterli a disposizione per le predette comunicazioni.

La presenza ad una Riunione di un membro del Consiglio sana tutte le irregolarità commesse relativamente agli avvisi dovuti nei suoi confronti.

Le Riunioni del Consiglio sono di tre tipi differenti: *ordinarie*, *straordinarie* ed *aperte*.

I. Riunioni ordinarie.

Sono le riunioni abituali del Consiglio, a cui partecipano i soli membri del Consiglio ed in cui possono essere adottati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. La convocazione deve avvenire almeno 3 (tre) giorni prima della Riunione, a pena di annullabilità di tutti gli atti. È possibile che per ragioni di opportunità siano effettuati inviti di soggetti determinati estranei al Consiglio.

II. Riunioni straordinarie.

In casi straordinari di necessità ed urgenza la pubblicazione e la comunicazione della Richiesta o del Decreto di convocazione può avvenire entro e non oltre il giorno prima della Riunione.

Il Consiglio deve preliminarmente constatare la sussistenza dei requisiti costitutivi del termine minimo e della straordinaria necessità ed urgenza: in caso negativo la Riunione si deve sciogliere immediatamente, a pena di annullabilità di tutti gli atti.

Nelle Riunioni straordinarie, cui partecipano i soli membri del Consiglio, possono essere compiuti esclusivamente atti di ordinaria amministrazione; tutti gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente adottati sono radicalmente nulli.

III. Riunioni aperte.

A tali Riunioni, oltre i membri del Consiglio, possono partecipare anche i membri dell'Associazione che vi siano invitati; l'invito non può essere nominale ma deve avvenire per categorie; deve in ogni caso essere motivato.

Vengono adottate dal Consiglio per informare gli associati o i membri di una o più squadre sulle proprie future iniziative o su problemi contingenti, con lo scopo di ricercarne il parere e formare un consenso preventivo al fine di evitare voti contrari o semplici contrasti in Assemblea o nella squadra.

Una Riunione aperta può essere convocata solo con una Richiesta sottoscritta da non meno dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio, pubblicata almeno 3 (tre) giorni prima che venga tenuta; la mancata pubblicazione entro il termine minimo rende illegittima la Riunione, senza possibilità di sanatoria.

In occasione di tale tipo di Riunione non possono mai essere adottate Decisioni di esclusione per espulsione disciplinare o morosità infrannuale e di revoca delle cariche amministrative e tecniche delle squadre sportive dell'Associazione, Decisioni normative o disciplinari ovvero Decisioni di censura o sfiducia nei confronti di membri del Consiglio.

Art. 15. (*Annulabilità degli atti del Consiglio per violazione di norme procedurali*). Tutti gli atti del Consiglio adottati in Riunioni convocate in violazione delle norme procedurali fissate nell'articolo precedente sono annullabili con ricorso all'Assemblea; legittimati a tale ricorso sono unicamente i membri del Consiglio assenti o dissenzienti, entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla data della Riunione o dalla pubblicazione dell'atto o dall'eventuale contezza successiva che abbiano avuto del provvedimento. La mancata impugnazione nei termini implica tacita adesione al contenuto degli atti.

Art. 16. (*Costituzione della Riunione consiliare; votazioni*). Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito quando alla Riunione partecipino almeno la metà più uno dei suoi membri.

La discussione avviene sulla base dell'Ordine del giorno inserito nella Richiesta o nel Decreto di convocazione; non è possibile affrontare questioni che non siano inserite nell'Ordine del giorno, a meno che siano presenti tutti i membri del Consiglio e tutti vi consentano.

Sulle questioni attinenti l'ordinaria amministrazione il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su quelle relative alla straordinaria amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, salvo che lo Statuto o un Regolamento richiedano quorum maggiormente qualificati.

Tutte le votazioni sono palesi ed avvengono per appello nominale, in ordine alfabetico sulla base del cognome; il Presidente vota sempre per ultimo.

Ognuno dei membri del Consiglio dispone di un solo voto, ma in caso di parità quello del Presidente è determinante. Non sono mai ammesse deleghe.

Art. 17. (*Verbalizzazione, conservazione e pubblicazione degli atti consiliari*). Tutti i lavori del Consiglio Direttivo, a pena di inefficacia degli atti adottati, devono essere verbalizzati, almeno succintamente, anche se non contestualmente, dal Consigliere Segretario o da altro membro del Consiglio, a meno che evidenti contrasti insorti in seno al Consiglio rendano opportuna una verbalizzazione completa e contestuale.

I verbali possono contenere una pluralità di atti eterogenei; devono essere sottoscritti da tutti i membri presenti e consenzienti, a pena di inefficacia degli atti in essi contenuti.

Tutti gli atti del Consiglio non compresi in un verbale devono essere redatti per iscritto e sottoscritti dai Consiglieri che li hanno adottati, a pena di inefficacia.

Tutti i verbali e gli atti adottati dal Consiglio devono essere conservati in originale presso un apposito Archivio, tenuto dal Consigliere Segretario, suddivisi, quando possibile, in diversi Registri, secondo la natura degli stessi.

Il Consiglio provvede a pubblicare senza indugio tutti gli atti che sia tenuto a comunicare a pena di illegittimità o inefficacia ovvero semplicemente ritenga opportuno portare a conoscenza degli associati.

La pubblicazione avviene a cura del Consigliere Segretario, o di altro Consigliere delegato, attraverso l'inserimento dell'atto in una Circolare, oppure mediante redazione dello stesso direttamente sotto forma di Circolare; questa deve essere datata, fornita di un numero progressivo e sottoscritta almeno dal Consigliere redigente; la pubblicazione avviene concretamente mediante affissione della Circolare nei locali della sede dell'Associazione e/o inserimento nelle pagine del sito informatico dell'Associazione stessa.

Deve essere conservata copia di ogni Circolare in un apposito Registro presso l'Archivio consiliare, a cura del Consigliere Segretario.

Art. 18. (Assenze). L'assenza ingiustificata ad una Riunione consiliare ordinaria o aperta è giusta causa per la presentazione di una mozione di censura nei confronti dell'assente.

L'assenza ingiustificata a tre riunioni del Consiglio, anche non consecutive, determina la decadenza dalla carica consiliare dell'assente, decadenza che deve essere dichiarata dal Consiglio con propria Decisione, dopo averne verificato i presupposti di fatto e di diritto.

Capo VI CARICHE CONSILIARI

Art. 19. (Cariche dirigenziali e deleghe di funzioni). Nell'ambito del Consiglio Direttivo possono essere individuate alcune Cariche dirigenziali e delegate alcune funzioni amministrative.

Le Cariche dirigenziali sono previste dallo Statuto, il quale ne determina tassativamente il numero e ne fissa tipicamente il contenuto; esse sono tre: il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere; oltre le competenze specifiche ad esso riconosciute solo al Vice Presidente è possibile delegare genericamente parte dei poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio.

Requisiti indispensabili per essere eletti ad una carica dirigenziale sono un'anzianità associativa di almeno un anno ed una competenza adeguata relativamente alle funzioni che si viene chiamati ad espletare.

La Delega di funzioni coinvolge aspetti amministrativi analiticamente determinati e rigidamente circoscritti, caratterizzati da un elevato grado di tecnicismo; per favorire l'attività del Consiglio in tali ambiti lo stesso può delegare le relative funzioni ad uno dei suoi membri.

Requisito indispensabile per ottenere una Delega di funzioni è un'elevata competenza tecnica nel settore oggetto di delega.

Le Cariche dirigenziali e le Deleghe di funzioni vengono attribuite dal Consiglio in occasione della prima Riunione all'inizio del mandato, o anche successivamente quando necessario, mediante votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri. Possono essere revocate, in seguito a mozione di sfiducia, nelle medesime forme ed in qualsiasi tempo.

Le cariche di Segretario o di Tesoriere sono cumulabili con quella di Vice Presidente, ma non tra loro o con quella di Presidente; le Deleghe di funzioni possono essere attribuite ad ogni membro del Consiglio, senza incompatibilità alcuna.

Art. 20. (*Vice Presidente*). Nell'ambito del Consiglio Direttivo possono essere eletti uno o due Vice Presidenti, tra i membri con anzianità associativa di almeno un anno; essi coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Ai Vice Presidenti possono essere delegati parte dei poteri di ordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ma non la rappresentanza legale dell'Associazione, fatti salvi eventuali rapporti con le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva di affiliazione delle squadre dell'Associazione, nel qual caso è ammissibile una rappresentanza strettamente limitata agli ordinari rapporti funzionali. Nel caso che vi sia delega di poteri a più persone (Presidente ed uno o due Vice Presidenti) l'amministrazione è disgiuntiva, a meno che il Consiglio Direttivo espressamente stabilisca quella congiuntiva, anche solo per singole operazioni od attività. La revoca dei poteri delegati può essere operata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, in qualunque momento con effetto anche immediato.

Art. 21. (*Segretario*). Nell'ambito del Consiglio Direttivo può essere eletto un Segretario, fra i membri con anzianità associativa di almeno un anno.

Egli ha l'incarico di redigere, quando presente, i Verbali delle riunioni degli Organi associativi, Assemblea e Consiglio Direttivo (cfr. Statuto, art. 15, lett. d, e Reg., art. 17, comma 1°); deve curare la tenuta dell'Archivio dell'Associazione e dei relativi Registri, in cui sono conservati in originale tutti i verbali e gli atti dell'Associazione in generale e del Consiglio in particolare (cfr. Reg., art. 17, comma 4°); ha il compito di provvedere a tutte le comunicazioni ufficiali cui è tenuto il Consiglio Direttivo, e di conservare copia degli atti pubblicati in un apposito Registro presso l'Archivio suddetto (cfr. Reg., art. 17, commi 6° e 7°); deve sovrintendere alle incombenze istruttorie e difensive ad esso attribuite nell'ambito dei procedimenti giustiziali di Ricorso all'Assemblea contro gli atti del Consiglio (cfr. Reg., Capo IX).

Art. 22. (*Tesoriere*). Nell'ambito del Consiglio Direttivo può essere eletto un Tesoriere, tra i membri con anzianità associativa di almeno un anno.

Egli presiede alla gestione amministrativo-contabile dell'Associazione, predisponendo, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, o l'eventuale rendiconto economico e finanziario, ed il bilancio preventivo, redigendo le eventuali scritture contabili e provvedendo al corretto svolgimento degli eventuali adempimenti fiscali e contributivi. Il Tesoriere, altresì, cura le operazioni formali di incasso dei crediti e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio; sovrintende alle operazioni di recupero dei crediti esigibili; opera un controllo periodico delle risultanze dei conti finanziari di cassa, di credito e di debito; custodisce ed amministra le disponibilità di cassa; conserva tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Art. 23. (*Rinunciabilità e gratuità delle cariche associative e consiliari; divieto di cumulo delle cariche*). La carica di Consigliere o Presidente e tutti gli incarichi dirigenziali, le deleghe di funzioni ed i poteri amministrativi sono rinunciabili in qualsiasi momento, con efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione per iscritto al

Consiglio Direttivo. Essi sono rigorosamente a titolo gratuito. Potranno unicamente essere corrisposti dei rimborsi spese.

È fatto divieto a tutti i membri del Consiglio di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o del medesimo Ente di promozione sportiva cui l'Associazione sia affiliata. La violazione di tale divieto comporta la decadenza immediata e di diritto dal Consiglio ed è giusta causa per l'avvio di un'azione di responsabilità.

Art. 24. (Obbligazioni: responsabilità individuale e solidale). Ogni membro del Consiglio è personalmente responsabile di tutte le obbligazioni che abbia assunto in nome e per conto dell'Associazione. Nel caso abbia agito senza avere i necessari poteri, al di là di essi o contro le Decisioni del Consiglio l'Associazione gode di azione di regresso nei suoi confronti per tutti i danni che essa abbia patito. L'aver agito senza poteri, travalicandone i confini o in violazione di una Decisione consiliare è giusta causa per la presentazione di una mozione di censura o di sfiducia.

Qualora l'Associazione abbia assunto un'obbligazione in seguito ad un atto del Consiglio di tale obbligazione, e degli eventuali danni che ne derivino, sono personalmente e solidalmente responsabili tutti i membri del Consiglio che abbiano votato a favore dell'atto o vi abbiano tacitamente aderito; eventuali opinioni dissenzienti devono risultare chiaramente da un atto del Consiglio od essere comunque esplicitamente manifestate.

Capo VII IL PRESIDENTE

Art. 25. (Presidente). Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri con anzianità associativa almeno di due anni. Rimane in carica un anno associativo o frazione di esso: in caso di decadenza infrannuale del Consiglio il Presidente decade con il medesimo.

Ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno nonché ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o lo richiedano almeno 1/3 (un terzo) degli Associati, e ne dirige i lavori. Riunisce il Consiglio Direttivo, di cui è membro, tutte le volte che lo reputi opportuno, e lo presiede; nelle votazioni di quest'ultimo in caso di parità il suo voto è determinante. Assolve le funzioni giudiziali ad esso attribuite nell'ambito dei procedimenti giustiziali di Ricorso all'Assemblea contro gli atti del Consiglio con assoluta imparzialità e terzietà.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri di ordinaria amministrazione spettanti al Consiglio Direttivo, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti; la revoca di tali poteri può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, nelle medesime forme, in qualunque momento con effetto anche immediato.

Nel caso il Presidente venga a mancare nel corso dell'anno di carica il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea affinché essa ne elegga un altro entro un termine massimo di due mesi dall'avvenuta vacanza.

Al Presidente si applicano gli artt. 5 (Durata della carica e *prorogatio*), 13 (Atti dei Consiglieri), 19 (Deleghe di funzioni), 23 (Rinunciabilità e gratuità delle cariche associative e consiliari; divieto di cumulo delle cariche), 24 (Obbligazioni: responsabilità individuale e solidale) del presente Regolamento.

Art. 26. (Elezione del Presidente). Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Annuale dell'Associazione, ovvero da un'Assemblea ulteriore in caso di decadenza o dimissioni infrannuali.

Si adottano gli stessi sistemi e la medesima procedura utilizzati per l'elezione del Consiglio Direttivo a norma dell'art. 4 del presente Regolamento.

Qualora contemporanee l'elezione del Presidente deve sempre precedere quella del Consiglio.

Art. 27. (Decreti presidenziali). I Decreti presidenziali sono gli unici atti unipersonali degli Organi associativi dotati di forza normativa.

I Decreti di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono assimilati alle Decisioni amministrative del Consiglio e sottoposti al medesimo regime giuridico, in quanto compatibile; sono quindi sempre impugnabili davanti all'Assemblea per vizi di legittimità.

I Decreti emanati dal Presidente nell'ambito dei procedimenti giustiziali instaurati davanti all'Assemblea, al contrario, hanno natura autonoma e non sono mai impugnabili: sono unicamente fonte di responsabilità politica nei confronti del Consiglio e dell'Assemblea.

Capo VIII DECADENZA DEGLI ORGANI CONSILIARI

Art. 28. (Mozioni di censura e di sfiducia). Le *Mozioni di censura* possono essere presentate al Consiglio Direttivo per stigmatizzare politicamente e disciplinarmente il comportamento di alcuno dei suoi membri in quattro casi:

- a) grave e/o ripetuta violazione dei doveri inerenti all'ufficio, alla carica o ai poteri amministrativi delegati;
- b) grave e/o ripetuta infrazione alle norme e procedure statutarie;
- c) grave e/o ripetuta inefficienza amministrativa o gestionale;
- d) ipotesi espressamente e tassativamente individuate dal presente Regolamento: artt. 18, comma 1°, 24, comma 1°, e 35, comma 1°.

Tali mozioni devono essere redatte per iscritto, adeguatamente motivate e sottoscritte da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio; devono essere comunicate all'interessato almeno 3 (tre) giorni prima della Riunione chiamata a discuterle; possono essere esaminate unicamente in occasione di Riunioni ordinarie alla presenza di soli membri del Consiglio; devono essere discusse in contraddittorio con l'interessato, se presente; vengono accolte con Decisione motivata adottata con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio; tale Decisione deve essere infine comunicata all'interessato o pubblicata nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla sua adozione. La violazione di tali norme procedurali rende annullabile la Decisione di censura.

L'infrazione di due censure nel corso dello stesso mandato è giusta causa, *ex se*, per la presentazione di una Mozione di sfiducia.

Le *Mozioni di sfiducia* vengono presentate al Consiglio per provocare la rimozione di uno dei suoi membri, ovvero per revocare Cariche dirigenziali o Deleghe di funzioni; i Poteri amministrativi delegati al Presidente o ad un Vice Presidente, al contrario, possono essere revocati con semplice Decisione del Consiglio a maggioranza assoluta (cfr. Statuto, artt. 17 e 18, e Reg., artt. 20, comma 2°, e 25, comma 3°).

I. Rimozione di un membro del Consiglio.

Il Consiglio non può rimuovere direttamente uno dei suoi membri in quanto costoro ricevono la propria investitura direttamente dall'Assemblea; scopo della Mozione di sfiducia è provocare l'adozione da parte del consiglio di una Decisione di sfiducia nei

confronti dell'interessato e chiamare l'Assemblea a pronunciarsi sulla questione: qualora questa ratifichi il provvedimento del Consiglio il Consigliere od il Presidente decade immediatamente e di diritto, in caso contrario rimane nella sua carica. La rimozione può essere anche provocata direttamente dalla Mozione o dalla Decisione di Sfiducia: il destinatario di questa, infatti, dinnanzi alla rottura del vincolo fiduciario che lo lega ai colleghi, può dimettersi rinunciando alla pronuncia dell'Assemblea.

II. Revoca di Cariche dirigenziali o Deleghe di funzioni.

Al contrario, poiché è il Consiglio che conferisce le Cariche consiliari lo stesso può revocarle in qualsiasi momento (cfr. Reg., art. 19, comma 6°): in questo caso l'adozione della Decisione di sfiducia priva immediatamente e di diritto l'interessato della carica; ovviamente anche in tale eventualità è possibile dimettersi prima della pronuncia del Consiglio.

Le Mozioni di sfiducia possono essere avanzate nei seguenti casi:

- a) gravissima e/o ripetuta violazione dei doveri inerenti all'ufficio, alla carica o ai poteri amministrativi delegati, gravissima e/o ripetuta infrazione alle norme e procedure statutarie ovvero gravissima e/o ripetuta inefficienza amministrativa o gestionale, tale da infrangere il vincolo fiduciario che lega l'interessato agli altri membri del Consiglio o provocare gravi ed irreparabili danni all'immagine o al patrimonio dell'Associazione;
- b) inflizione di due censure nel corso dello stesso mandato;
- c) ipotesi espressamente e tassativamente individuate dal presente Regolamento: artt. 24, comma 1°, e 34, comma 4°.

Tutte le Mozioni di sfiducia devono essere redatte per iscritto ed analiticamente motivate; devono essere sottoscritte da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio; devono essere comunicate all'interessato almeno 10 (dieci) giorni prima della Riunione chiamata a discuterle; possono essere esaminate unicamente in occasione di Riunioni ordinarie alla presenza di soli membri del Consiglio; devono essere discusse in contraddittorio con l'interessato, se presente; vengono accolte con Decisione motivata adottata con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio; tale Decisione deve essere infine comunicata all'interessato o pubblicata nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla sua adozione. La violazione di tali norme procedurali rende annullabile la Decisione di sfiducia.

Nel caso di Decisioni di sfiducia volte alla rimozione di un membro del Consiglio l'Assemblea deve essere chiamata a pronunciarsi sul provvedimento entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso, a pena di decadenza.

Per il procedimento davanti all'Assemblea si applicano le norme previste per i Ricorsi contro gli atti del Consiglio, in quanto compatibili (cfr. Reg., Capo IX). Se destinatari della Decisione di sfiducia sono il Presidente o il Segretario le relative funzioni saranno svolte rispettivamente da un Vice Presidente o dal Consigliere anziano nel primo caso e dal Consigliere difensore nel secondo.

Il membro del Consiglio sfiduciato non può più far parte degli Organi direttivi o ricoprire Cariche consiliari per tutto il resto del mandato del Consiglio in carica e comunque in ogni caso per i 6 (sei) mesi successivi alla ratifica dell'Assemblea o alla Decisione del Consiglio.

Nessuna Mozione di censura o di sfiducia può essere presentata al Consiglio, a pena di annullabilità, trascorsi 6 (sei) mesi dalla violazione o dal momento successivo in cui la metà più uno dei membri del Consiglio ne sia venuta a conoscenza; nel caso di infrazioni ripetute o plurime il *dies a quo* decorre dal compimento dell'ultima.

Solo i membri del Consiglio possono presentare Mozioni di censura e di sfiducia; gli Associati sono legittimati a farlo solo nel caso espressamente e tassativamente previsto dal presente Regolamento: art. 34, comma 4°.

Le Mozioni di censura e di sfiducia sono atti di natura politica interni al Consiglio, ed in quanto tali non sono mai impugnabili (cfr. Reg., art. 13). Le Decisioni di censura e di sfiducia, al contrario, in quanto atti del Consiglio di natura amministrativa, sono impugnabili nelle forme ordinarie per soli vizi di legittimità e procedura dai destinatari del provvedimento (cfr. Reg., art. 8, punto I, ed art. 15).

Art. 29. (*Decadenza di singoli membri del Consiglio*). I singoli membri del Consiglio decadono in seguito all'accoglimento da parte dell'Assemblea di una mozione di sfiducia e nei casi espressamente e tassativamente previsti dal presente Regolamento: artt. 18, comma 2°, 23, comma 2°, e 35, comma 2°.

Art. 30. (*Decadenza e dimissioni del Consiglio*) Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi motivo ed anche non contemporaneamente, la metà più uno dei suoi membri originari, ovvero non sia rispettata la quota minima obbligatoria di tre membri. Il Consiglio, inoltre, decade nel suo complesso, di diritto o in seguito a dichiarazione dell'Assemblea, nei casi espressamente e tassativamente previsti dal presente Regolamento: art. 6, lett. b) ed e), art. 36, comma 2°, ed art. 44.

In caso di decadenza o di dimissioni dell'intero Consiglio il Presidente o, in mancanza, un Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea affinché la stessa, entro un termine massimo di due mesi dalla data dell'avvenuta decadenza o della presentazione delle dimissioni, provveda ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

I poteri dei Consiglieri superstiti o dimissionari sono rigorosamente limitati alla cura dell'ordinaria amministrazione; tutti gli atti di straordinaria amministrazioni eventualmente compiuti sono radicalmente nulli.

Capo IX

RICORSO ALL'ASSEMBLEA CONTRO GLI ATTI DEL CONSIGLIO

Art. 31. (*Atti contro cui è ammesso ricorso*). Contro tutte le Decisioni amministrative e disciplinari e le Direttive del Consiglio è ammesso ricorso all'Assemblea in ogni caso per motivi di legittimità e solo nei casi tassativamente previsti dallo Statuto o dai Regolamenti per motivi di merito; contro le Decisioni normative è ammesso ricorso per i soli vizi di legittimità previsti dal presente Regolamento; contro i Decreti presidenziali di natura amministrativa è ammesso ricorso per soli vizi di legittimità.

Art. 32. (*Proposizione del ricorso*). Il ricorso si propone, a pena di inammissibilità, con atto scritto che deve contenere gli estremi della Decisione, della Direttiva o del Decreto impugnato, le disposizioni, le norme o gli articoli di cui si chiede la caducazione, i motivi di censura, le eventuali prove addotte a sostegno e la sottoscrizione del ricorrente.

L'atto deve essere notificato con raccomandata a/r (o tramite e-mail con avviso di notifica) al Presidente ed al Consigliere Segretario entro il relativo termine di decadenza.

Art. 33. (*Efficacia sospensiva del ricorso*). Il ricorso sospende l'esecuzione dell'atto impugnato, salvo il caso in cui dal ritardo possano derivare gravi danni a carico

dell'Associazione; in tale ipotesi il Presidente autorizza il Consiglio con proprio Decreto motivato e non revocabile ad eseguire in tutto o in parte l'atto contestato.

Art. 34. (*Incombenze istruttorie e difensive degli organi consiliari*). Il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea, che deve tenersi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della raccomandata (o della e-mail) da parte dello stesso.

Il Consigliere Segretario deve immediatamente iscrivere il ricorso sul Ruolo generale delle cause dell'Assemblea, assegnando allo stesso un numero progressivo accompagnato dall'anno di proposizione, e deve altrettanto immediatamente trasmettere notizia del ricorso al Consiglio Direttivo consegnando copia dello stesso a tutti i suoi membri.

Il Consiglio deve riunirsi quanto prima per fissare la strategia difensiva e impartire le opportune istruzioni al Consigliere Segretario, normalmente titolare sia delle funzioni istruttorie che difensive; nel caso che costui non abbia votato a favore dell'atto impugnato, o comunque non riscuota la fiducia del Consiglio, verrà delegato come difensore altro Consigliere, scelto fra coloro che abbiano votato a favore del provvedimento, con l'esclusione del Presidente, che deve mantenere in tutte le questioni giurisdizionali la più assoluta terzietà, pur nel caso che abbia votato a favore dell'atto contestato.

La violazione del dovere di imparzialità è giusta causa per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente; in questo caso, eccezionalmente, la mozione può essere presentata all'Assemblea anche da 1/3 (un terzo) degli Associati.

Il Decreto presidenziale di fissazione dell'Assemblea in sessione giurisdizionale, accompagnato da un estratto del Ruolo generale da cui risulti l'iscrizione del ricorso, deve essere notificato al ricorrente con raccomandata a/r (o tramite e-mail con avviso di notifica) e comunicato al Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare.

Il Consiglio Direttivo, qualora intenda presentare istanze istruttorie, deve comunicare al Presidente ed al Consigliere Segretario e notificare al ricorrente con raccomandata a/r (o tramite e-mail con avviso di notifica) almeno 10 (dieci) giorni prima della sessione apposita memoria, a pena di inammissibilità.

Art. 35. (*Assenze dei membri del Consiglio*). Tutti i membri del Consiglio devono obbligatoriamente presenziare alle sessioni giurisdizionali ma solo la mancanza del Presidente, del Consigliere Segretario o del Consigliere Difensore rende improcedibile la sessione. L'assenza ingiustificata è giusta causa per la presentazione di una mozione di censura consiliare nei confronti dell'assente.

Nel caso di assenza che renda improcedibile la sessione il Presidente, o il Consigliere Segretario, o il Consigliere più anziano in mancanza di entrambi, prima di chiudere l'Assemblea deve fissare la data di una nuova riunione non prima di 5 (cinque) e non oltre 10 (dieci) giorni. Un'assenza ingiustificata reiterata provoca la decadenza dalla carica consiliare dell'assente, decadenza che deve essere dichiarata dal Consiglio con propria Decisione, dopo averne verificato i presupposti di fatto e di diritto.

Art. 36. (*Inosservanza dei termini processuali a carico degli Organi consiliari. Diniego di giustizia*). L'inosservanza ingiustificata anche di uno solo dei seguenti termini processuali istruttori previsti dal presente capo a carico degli Organi consiliari provoca l'accoglimento di diritto del ricorso: artt. 34, commi 1° e 5°, 35, comma 2°, 38, commi 3° e 7°, prima parte, e 40, commi 3° e 4°, seconda parte. La giustificabilità o meno del ritardo deve essere discussa in udienza tra le questioni preliminari pregiudiziali.

Il diniego di giustizia si verifica allorché il Consiglio, senza giustificato motivo, ritardi il compimento dei propri atti oltre il doppio del tempo previsto dalle norme del presente capo; esso determina la decadenza dell'intero Consiglio, decadenza che deve essere dichiarata dall'Assemblea dietro ricorso di qualunque interessato, dopo averne verificato i presupposti di fatto e di diritto.

Art. 37. (Difesa del ricorrente). Il ricorrente può difendersi personalmente o tramite un rappresentante dotato di idonea procura scritta; questi può essere un membro dell'Associazione, ed anche un membro del Consiglio, purché non abbia votato a favore dall'atto contro cui si ricorre.

Qualora il ricorrente intenda presentare ulteriori istanze istruttorie, a confutazione di quelle richieste dal Consiglio con memoria ex articolo 34, ultimo comma, deve notificare al Presidente ed al Consigliere Segretario con raccomandata a/r (o tramite e-mail con avviso di notifica) almeno 5 (cinque) giorni prima della sessione apposita memoria, a pena di inammissibilità.

Art. 38. (Sessioni giurisdizionali). In occasione di una sessione giurisdizionale l'Assemblea può occuparsi solo di questioni giustiziali; in ogni sessione possono essere discussi più ricorsi; ogni ricorso viene discusso in un'udienza.

L'Assemblea è validamente costituita in sessione giurisdizionale quando siano presenti alla riunione almeno 1/3 (un terzo) degli associati che non siano membri del Consiglio Direttivo; qualora tale quorum non sia raggiunto il ricorso si intende tacitamente respinto dall'Assemblea.

La discussione di un ricorso deve avvenire in un'unica udienza, a meno che per esigenze istruttorie sia assolutamente necessario, per una sola volta, fissare un'udienza ulteriore, da tenersi nel termine massimo di 10 (dieci) giorni. Anche per tale udienza è necessario il quorum costitutivo, calcolato computando unicamente associati già presenti alla prima udienza: eventuali nuovi intervenienti non contribuiscono a costituire il quorum e non hanno diritto di voto.

In caso siano proposti più ricorsi relativi alla stessa questione o a questioni connesse il Presidente può fissare un'unica udienza per la discussione degli stessi.

Il Presidente dirige ogni singola udienza in maniera imparziale, in vista di un leale e sollecito svolgimento della discussione; egli deve altresì provvedere a redigerne il necessario processo verbale; può farsi assistere da un segretario di sua nomina.

La trattazione delle cause è orale, e deve avvenire nel contraddittorio delle parti; possono essere prodotte memorie nei limiti previsti dal presente Regolamento. Sono ammesse tutte le prove previste dal codice di procedura civile con l'esclusione del giuramento.

Tutti gli atti di causa devono essere messi a disposizione dell'Assemblea almeno il giorno prima della sua riunione. Entro lo stesso termine il Consigliere Segretario deve consegnare al Presidente l'Ordine delle udienze, stilato sulla base del Ruolo generale delle cause dell'Assemblea.

Vige il principio della domanda: l'Assemblea è chiamata ad esprimersi su tutte le richieste del ricorrente e non oltre i limiti di esse.

Art. 39. (Attività assembleari introduttive). Nel giorno fissato, ed all'ora stabilita, il Presidente apre la sessione giurisdizionale, verificando preliminarmente la sussistenza del necessario quorum costitutivo: nel caso che esso non sia stato raggiunto dichiara tacitamente

respinti tutti i ricorsi e conferma la validità degli atti impugnati con proprio Decreto, quindi scioglie la riunione; se il quorum è stato raggiunto apre i lavori.

Sulla base dell'Ordine delle udienze il Presidente chiama le cause iscritte a ruolo secondo il numero progressivo ad esse assegnato.

Nel caso che il Presidente sia assente si procede a norma del precedente art. 35, comma 2°.

Art. 40. (*Udienze: questioni preliminari*). In primo luogo il Presidente deve verificare la regolare presenza delle parti.

Qualora risulti assente il Consigliere Segretario titolare di funzioni difensive o il Consigliere Difensore delegato si procede a norma del precedente articolo 35, comma 2°.

Qualora risulti assente il ricorrente, o un suo rappresentante dotato di idonea procura scritta, se il Presidente ritiene, allo stato degli atti, che tale assenza sia dovuta a difetto della notificazione del Decreto presidenziale di fissazione dell'Assemblea in sessione giurisdizionale ordina la notificazione di un nuovo Decreto, da eseguirsi ad opera del Consiglio entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, nel quale viene fissata la data della nuova riunione assembleare, da tenersi entro 30 (trenta) giorni. L'omessa rinnovazione della notificazione almeno 10 (dieci) giorni prima della nuova Assemblea determina in ogni caso l'accoglimento di diritto del ricorso.

Se, al contrario, l'assenza sia da considerarsi ingiustificata essa determina l'abbandono presuntivo del ricorso: il Presidente ne ordina con Decreto la sua cancellazione da ruolo; il procedimento si estingue se nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'udienza stessa il ricorrente non notifica con raccomandata a/r (o tramite e-mail con avviso di notifica) al Presidente ed al Consigliere Segretario memoria in cui espone le ragioni che hanno determinato e giustificano l'assenza. In tale caso il Presidente fissa nelle forme ordinarie nuova udienza, da tenersi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata (o della e-mail); la discussione verterà in via preliminare sulla giustificabilità o meno dell'assenza: in caso negativo la causa verrà cancellata da ruolo e si estinguerà immediatamente, in caso positivo verrà discussa nel merito.

In secondo luogo le parti devono affrontare tutte le questioni pregiudiziali e di rito a pena di successiva inammissibilità; queste vengono decise immediatamente dal Presidente con proprio Decreto.

Art. 41. (*Udienze: procedura istruttoria e dibattimentale*). Esaurite le questioni preliminari il Presidente apre la fase istruttoria, dando lettura dell'atto contestato ed illustrandone con breve relazione il contenuto; successivamente il ricorrente espone le ragioni del proprio ricorso e chiede l'ammissione delle eventuali prove addotte a sostegno; quindi il Consigliere Segretario, o Difensore, illustra le ragioni del Consiglio, indicando a sua volta le eventuali prove addotte a sostegno di cui domanda l'ammissione; infine il ricorrente chiede l'eventuale ammissione delle prove presentate a confutazione di quelle indicata dal Consiglio.

L'Assemblea, con votazione palese ad alzata di mano, si esprime sulle eventuali richieste istruttorie di entrambe le parti, nell'ordine in cui esse sono state avanzate.

Si procede, quindi, alla fase dell'istruzione probatoria, con l'assunzione delle prove nel seguente ordine: quelle indicate dal ricorrente, quelle addotte dal Consiglio, quelle richieste dal ricorrente a contro confutazione.

I documenti vengono letti dal Presidente; l'interrogatorio dei testimoni è libero: viene condotto prima dalla parte che li produce, poi dall'altra, ed infine di nuovo dalla prima.

Conclusa la fase istruttoria segue quella dibattimentale, con la discussione delle parti, che termina, nell'ordine, con l'arringa conclusionale del ricorrente e con quella del Consigliere. Nel caso siano state impugnate Decisioni di esclusione per espulsione disciplinare o morosità infrannuale, di revoca delle cariche amministrative e tecniche delle squadre sportive dell'Associazione, disciplinari ovvero di censura o di sfiducia l'ordine delle arringhe viene invertito.

Art. 42. (*Udienze: votazioni dell'Assemblea*). Terminata la fase istruttoria e dibattimentale il Presidente invita l'Assemblea ad esprimere il proprio parere votando per la conferma della validità dell'atto o per la sua caducazione, totale o parziale, secondo le richieste formulate dal ricorrente con il proprio ricorso.

Le votazioni avvengono a chiamata nominale, in ordine alfabetico sulla base del cognome, fuorché quelle relative a ricorsi avverso Decisioni di esclusione per espulsione disciplinare o morosità infrannuale, Decisioni di nomina e di revoca delle cariche amministrative e tecniche delle squadre sportive dell'Associazione, Decisioni con cui vengono irrogate Sanzioni disciplinari e Decisioni di sfiducia volte alla rimozione di un membro del Consiglio, per le quali è obbligatorio lo scrutinio segreto.

Alle votazioni non partecipano il Presidente, il Consigliere Segretario o l'eventuale Consigliere Difensore, nonché il ricorrente.

Art. 43. (*Udienze: chiusura*). Accertato il risultato della votazione dell'Assemblea il Presidente dichiara con proprio Decreto il rigetto del ricorso e la conseguente validità dell'atto, oppure l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento, o nullità, totale o parziale del provvedimento, ordinando al Consiglio di adottare tutte le misure conseguenti alla permanenza o alla caducazione dello stesso, in un termine congruo comunque mai superiore a 60 (sessanta) giorni dall'udienza. Quindi, esaurito il ricorso, chiude l'udienza.

Art. 44. (*Inottemperanza del Consiglio alle decisioni dell'Assemblea*). L'inottemperanza da parte del Consiglio alle statuizioni assembleari così come fissate nel Decreto presidenziale di chiusura del procedimento giurisdizionale nel termine in esso indicato determina la decadenza dell'intero Consiglio, decadenza che deve essere dichiarata dall'Assemblea dietro ricorso di qualunque interessato, dopo averne verificato i presupposti di fatto e di diritto.

Art. 45. (*Rinvio*). Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Art. 46. (*Ricorso all'autorità giudiziaria*). Contro le votazioni dell'Assemblea è sempre possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per vizi di legittimità nel termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla data della riunione assembleare.

Capo X

DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

Art. 47. (*Primazia dello Statuto*). I Regolamenti sono fonti secondarie dell'ordinamento associativo: in caso di contrasto fra norme statutarie e norme regolamentari le prime vanno considerate sempre e comunque prevalenti.

Art. 48. (*Rinvio*). Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve fare riferimento alla normativa vigente in materia di associazioni, di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, in quanto applicabile.

* * *

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo con Decisione **19.09.07**

Presidente Emanuel **Trombini**
Vicepresidente Massimo **Foltran**
Vicepresidente Andrea **Bosio**
Segretario Armando **Dogliotti**
Consigliere Fabrizio **Contadini**

ed è stato vistato dall'Assemblea con Votazione